RICCARDO CARDILLI

LA *FORMVLA MVCII SCAEVOLAE* DELLA VILLA DEL GIURISTA

1. *Considerazioni preliminari.* **2.** *Il testo contenuto nel dittico raffigurato aperto e poggiato sulla '*mensa*'.* **3.** *La raffigurazione di un dittico aperto recante nella pagina 2 la scritta* formula Mucci Scaeulae. **4.** Iudex esto, si paret. **5.** *Il giurista e la formula.*

1. *Considerazioni preliminari.*

Ben si conosce al volto Attila il fello,
Che con occhi di drago par che guati;
Ed ha faccia di cane, ed a vedello
Dirai che ringhi,' e udir credi i latrati.
T. Tasso, Gerusalemme Liberata, LXIX
R. CARDILLI

Fig. 1. *Richardus Cardillio in tribuna Instituti Archeologici Germanici Romae loquens sub imagine Federiciana Divi Augusti a Felice Costabile singillatim perscrutatus.*

Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questa iniziativa, la quale dimostra come – a differenza di quanto i non addetti ai lavori immaginano – il nostro lavoro di giuristi e storici che studiano il diritto romano, e più in generale i diritti dell'antichità, possa repentinamente essere illuminato da un fascio di luce che ci proietta nella società e nella cultura, quelle dell'antichità, con una forza spiazzante ed anche talvolta idonea a scuotere alcune nostre sicurezze, come nel caso di cui oggi ci occupiamo. La familiarità con i testi delle opere dei giuristi tramandati dai *Digesta* giustinianei può, infatti, indurre lo studioso del diritto romano a collocarsi su un piano per così dire più astratto, proprio della grande tecnicità del discorso giuridico dei giuristi romani stessi, posizionando più nel retroscena la percezione della storicità di queste costruzioni e del loro uso quotidiano. Da qui l'importanza dei documenti della prassi che da tutte le aree dell'impero ci pervengono e continuano a essere scoperte, e che ci permettono di cogliere, con una sbalorditiva pervasività spaziale e temporale, il quotidiano nei commerci e nella vita dell'epoca, anche in zone nelle quali non ci saremmo aspettati tale possibile coerenza. Talvolta queste testimonianze illuminano le nostre conoscenze acquisite sui testi giuridici provenienti dal grande sapere giurisprudenziale romano confermandole, altre volte le pongono in discussione.

Di qui l'importanza di un approfondimento interdisciplinare di questi documenti, sui quali la scienza romanistica e più in generale la gius-antichistica può dire molto. Da ciò anche un primo possibile effetto distorsivo che la nostra lettura potrebbe arrecare all'interpretazione di questi documenti. Siamo per così dire naturalmente portati ad avere una prospettiva giurista-centrica nella interpretazione di queste fonti, mentre al contrario il significato giuridico delle stesse va compreso nel loro autonomo valore, proprio del contesto politico, sociale ed economico di loro emersione, per poi verificare se ed in quale modo esse eventualmente si relazionino con quanto sappiamo in materia dalla rappresentazione elitaria del diritto realizzata nel dibattito tra i giuristi romani dal II sec. a.C. a tutto il III d.C.

Questo vale sia per le fonti epigrafiche (si pensi ad esempio alla *lex Irnitana*[1] e alla sua rilevanza anche per le nostre conoscenze del processo a Roma)[2] che per i documenti della prassi (si pensi alle *tabulae* di Ercolano, all'archivio di *Babatha* o alla *tabulae* di *Londinium*)[3].

---

[1] Si vd. l'edizione in J. GONZÁLEZ, *The* lex Irnitana*: A new copy of the Flavian municipal law*, «JRS» LXXVI (1986), pp. 147-238; per uno studio complessivo F. LAMBERTI, Tabulae Irnitanae. *Municipalità e* ius romanorum, Napoli 1993; J.G. WOLF, *Die* lex Irnitana. *Ein römische Stadtrecht aus Spanien: lateinisch und deutsch*, Darmstadt 2011.

[2] Per il mio punto di vista, in adesione alla tesi di A. D'ORS, *La Ley Flavia municipal*, Roma 1986, pp. 14 ss., considero importante anche per il processo a Roma i *capita* della *lex Irnitana* 84-91, in base anche al fossile linguistico presente nel *caput* 91 ("*lex Iulia quae proxime lata est*) in materia di *mors litis*, che evoca senza dubbio la *lex Iulia iudiciaria* (Gai. 4, 104); mi permetto di rimandare a *Designazione e scelta del 'iudex unus' alla luce della* lex Irnitana, in *Rend. Mor. Acc. Lincei*, (s. 9 / vol. 3) 1992, pp. 37-73; sul punto, vd. ora un approfondito riesame del problema in M. TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo del processo privato*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale.* Princeps *e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano*, [ACOP 1996], Napoli, 1999, pp. 183 ss., in particolare pp. 207-226.

[3] Sulle *Tabulae Herculanenses*, per tutti, G. CAMODECA, Tabulae Herculanenses. *Edizione e commento*, I, Roma, 2017. Sulle *Tabulae* di *Londinium* si vd. R. TOMLIN, *Roman London's First Voice; Writing Tablets from the Bloomberg Excavations 2010-2014*, London, 2016; e ora gli studi su singole *tabulae* di G. CAMODECA – F. NASTI, *Riedizione di TLond. 55:* pecunia debita in stipulatum deducta, «Index» XLV (2017), pp. 138-148; R. LAURENDI, *'*Mutuum*' con '*pactum adiectum*' e nuovi formulari contrattuali in una tabella cerata londinese*, «Iuris Antiqui Historia» IX (2017), pp. 75-98; EADEM, *La fattispecie negoziale "*pecunia debita ex pretio mercis venditae et traditate*" in una tabella cerata da* Londinium *e nella riflessione giurisprudenziale*, «Minima Epigraphica et Papyrologica» XVI-XVII (2013-2014) [pubbl. 2017], pp. 19-40; F. COSTABILE, *'Autocertificazione'* per epistulam *da Londinium di '*solutio*' del garante di una* cautio damni infecti *(66-80 d.C.)*, «*Teoria e Storia del diritto privato* XI (2018) [http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2018/contributi/2018_Contributi_Costabile.pdf]. Sull'archivio di *Babatha* nella provincia romana di Arabia in relazione da un lato al complesso problema del rapporto tra *tutela* romana ed *ἐπακολουθήτρια* del diritto locale, d'altro lato all'uso del processo formulare nelle province; vd. *The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters: Greek Papyri*, a cura di N. LEWIS; *Aramaic and Nabataean Signatures and Subscriptions*, a cura di Y. YADIN - J.C. GREENFIELD, Jerusalem 1989; vd. anche *Archivio di Babatha, I. Testi greci e* ketubbah, a cura di D. HARTMAN, Brescia 2016 (con traduzione in italiano dei documenti). Sui complessi problemi che i documenti sollevano si vd. per un primo richiamo, H.J. WOLFF, *Le droit provincial dans la province romaine d'Arabie,* «RIDA» XXIII (1976), pp. 271-290; IDEM, *Römisches Provinzialrecht in der provinz Arabia (Rechtspolitik als Instrument der Beherrschung)*, in *ANRW* 2.13, 1980, pp. 763-806; A. BISCARDI, *Nuove testimonianze di un papiro arabo giudaico per la storia del processo provinciale romano*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, I, Milano 1972, pp. 111-152; H.M. COTTON, *The Guardianship of Jesus Son of Babatha: Roman and Local Law in the Province of Arabia*, «JRS» LXXXIII (1993), pp. 94-108; D. NÖRR, *The Xenokritai in Babatha's Archive: (Pap. Yadin 28 – 30)*, «Israel Law Review» XXIX (1995), pp. 83-94; IDEM, *Prozessuales aus dem Babatha-Archiv*, in *Mélanges A. Magdelain*, edd. M. HUMBERT – Y. THOMAS, Paris, 1998, 317-341; IDEM, *Römisches Prozessrecht nach Max Kaser: Prozessrecht und Prozesspraxis in der Provinz Arabia*, «ZSS» CXV (1998), pp. 80-98; T. CHIUSI, *Babatha vs. the Guardian of Her Son: A Struggle for Guardianship-Legal and Practical Aspects of P. Yadin*

D'altronde, con la scoperta in una villa suburbana del II sec. a.C. ad una decina di chilometri da Roma, vicino all'Aniene, di una parete pittoricamente decorata, ove è descritto con molti particolari un *instrumentum scriptorium* e nel quale sono raffigurati, oltre che gli utensili propri dell'oggetto descritto, addirittura dittici e rotoli di papiro, la nostra attenzione è subito attratta da quanto in essa è rappresentativo di una formula di azione, all'interno del contesto agricolo della villa.

Proprio il contesto agricolo suburbano assume un'importanza molto significativa, sia perché arricchisce il quadro (esiguo) a nostra disposizione di fonti che ci permettano di conoscere da vicino la prassi giuridica nell'esercizio della *iurisdictio* a Roma, risalente ad un periodo, quello degli ultimi due secoli della repubblica, per i nostri studi così importante. La testimonianza della cd. Villa del Giurista, infatti, parla esplicitamente di *formula* di azione, confermando quelle testimonianze che attestavano il ricorso al processo formulare tra *cives* durante la riorganizzazione giudiziaria che interessa il processo civile a Roma nel II sec. a.C., secolo di emanazione della legge Ebuzia.

Tra queste testimonianze ritengo significative quelle relative ad una *formula* di azione, tutte di un periodo precedente o corrispondente a quello del ritrovamento nella Villa del Giurista. Segnalo ad esempio: la ricorrenza della parola *iudicium* nella clausola, contenuta nei formulari contrattuali di vendita e locazione, ricordati nel *de agri cultura* da Catone il Censore (234 a.C.-149 a.C.): *Si quid de iis rebus controversiae erit, Romae iudicium fiat* (Cat. *de agri cult.* 149,8); il riconoscimento da parte di Sesto Elio Peto (console nel 198 a.C.) di un *arbitrium* che il venditore di uno schiavo poteva esercitare contro il compratore in *mora accipiendi*, al fine di ottenere le somme spese per il suo mantenimento, parere ripreso anche da Marco Livio Druso (console nel 112 a.C.) (D. 19.1.38.1 Celsus *8 dig.* : *Si per emptorem steterit, quo minus ei mancipium traderetur, pro cibariis per arbitrium indemnitatem posse servari Sextus Aelius, Drusus dixerunt, quorum et mihi iustissima videtur esse sententia*); il ricordo ciceroniano di un *arbitrium* al *quicquid sibi dare facere oporteret ex fide bona* nel caso del Monte Celio deciso da Catone padre dell'Uticense, morto nel 91 a.C. (Cic. *de off.* 3.16.66); la qualifica in termini di *iudicium lege non esse* della causa di fronte al *praetor peregrinus Q. Naso* in Cic. *Flacc*. 50.

Di rilievo in questo contesto è, anche, la ricorrenza nel 76 a.C. in funzione centripeta della parola *formula* nel *perinde ac si in hanc formulam omnia iudicia legitima, omnia arbitria honoraria, omnia officia domestica conclusa et comprehensa sint* di Cicerone (*pro Rosc. com.* 15) ed il richiamo esplicito alla *formula fiduciae* tramandata attraverso i suoi *concepta verba* più antichi in Cic. *ad fam.* 7, 12 (53 a.C.) e Cic. *de off.* 3,17,70 (*ut inter bonos bene agier et sine fraudatione*) (44 a. C.).

Infine, sempre nel 76 a.C., Cicerone contrappone, nella orazione *pro Rosc. com*. 4, 10-13, gli *arbitria ex compromisso* ai *iudicia*, affermando significativamente: *quid est in iudicio? Derectum, asperum, simplex: si paret dari.*

12-15, in *Law ind the Documents from the Judean Desert*, a cura di R. KATZOFF – D.M. SCHAPS, Leiden, 2005, pp. 105-132; L. GAGLIARDI, *La madre tutrice e la madre* ἐπακολουθήτρια*: osservazioni sul rapporto tra diritto romano e diritti delle province orientali*, «Index» XL (2012), pp. 423-446; Ph. F. ESLER, *Babatha's Orchard. The Yadin Papyri and an Ancient Jewish Family Tale Retold*, Oxford 2017.

La nuova scoperta nella villa suburbana appartenente alla famiglia dei *Mucii Scevolae* e probabilmente costruita proprio da Quinto Mucio, arricchisce, quindi, il quadro che, con approssimazione, è possibile ridisegnare e conferma la consapevolezza dell'importanza riconosciuta, nell'àmbito della cultura della *élite* cittadina, alle *formulae*, in un'età successiva – se si accetta la datazione della pittura intorno al 60-40 a.C. – alla *lex Aebutia*, anche se collegata alla evidenziata paternità muciana che risale proprio ai decenni di emanazione della legge, di datazione incerta[4].

L'eccezionale sforzo fatto, quindi, dall'amico Felice Costabile per dare adeguata divulgazione alla scoperta è stato accompagnato da un lavoro serio ed approfondito dal quale bisogna partire e che può ben essere considerato l'*editio princeps* di quanto è stato pittoricamente rappresentato rispetto all'*instrumentum scriptorium*[5].

2. *Il testo contenuto nel dittico raffigurato aperto e poggiato sulla '*mensa*'.*

La rappresentazione delle tavole cerate in un dittico aperto poggiato sulla *mensa* è la seguente (fig. 2 a destra).

Ecco la ricostruzione del testo fatta da Felice Costabile:

Iud[*e*]*x* [*e*]*ssto / sei parret*{*e*} || *Formula Mucci Scaevlae.*

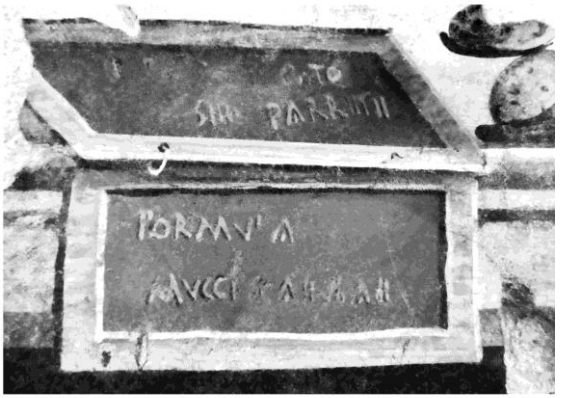

Fig. 2. Particolare dell'affresco con il dittico della Formula di Mucio Scevola.

Riassumo brevemente alcune delle conclusioni che ritengo molto importanti del lavoro sopra richiamato:

a) in base ai risultati degli scavi stratificati della villa, la costruzione della stessa risalirebbe al II secolo a.C., e date le sue ridotte dimensioni potrebbe essere addirittura la villa costruita da Quinto Mucio Scevola, ricordata nelle fonti come esempio da non seguire nella realizzazione di una villa rustica proprio perché non adeguata alle dimensione del terreno da coltivare[6];

[4] Sulla datazione si è di solito propensi a ritenere che la legge Ebuzia sia del II sec. a.C.; si orienta verso gli ultimi decenni del secolo G. PUGLIESE, *Il processo civile romano. II. Il processo formulare*, Milano 1963, pp. 58-59, rispetto alla tesi di M. KASER, *Die '*lex Aebutia', in *Studi in onore di E. Albertario*, I, Milano 1953, pp. 25-59, in particolare p. 50, che la colloca nella prima metà del II sec. a.C.; M. KASER – K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996[2], p. 159, pensano al II sec. a.C. Propende per una datazione più bassa, a cavaliere tra II e I sec. a.C., M. TALAMANCA., *Il riordinamento augusteo del processo privato* cit. a n. 2, p. 201 n. 529.

[5] F. COSTABILE, *L'archetipo di formula processuale dell'Editto* «Iudex esto. Si parret*…»: l'invenzione di Mucio Scevola delle azioni con* intentio certa. *La scoperta degli affreschi della 'Villa del Giurista' sull'Aniene a Roma*, «Minima Epigraphica et Papyrologica» XXI (2018), 23, pp. 9-125 (con due saggi di C. Angelelli – S. Musco e di G. Baratta e due note tecniche di M.L. Santarelli e M. Ferrara).

b) la pittura della parete relativa all'*instrumentum scriptorium* sarebbe, invece, da collocare intorno alla metà del I sec. a.C. (ca. 60-40 a.C.), quindi ad un'epoca successiva alla morte di Quinto Mucio Scevola;

c) il committente degli affreschi sarebbe da ricercare tra i discendenti di Publio Mucio Scevola e Quinto Mucio Scevola;

d) la *formula Mucii Scaevolae* andrebbe considerata, dato il *si paret*, una *formula* con *intentio certa*, quindi una *condictio* formulare;

e) la raffigurazione pittorica *ex post* evocherebbe, più che una formula specifica, un modello paradigmatico di formula, quella appunto al *si paret / si non paret*. Afferma Costabile: «la semplice archetipicità simbolica della formula Muciana '*Iudex esto. Si parret*…' allude proprio al momento dell'invenzione della tipologia generale di formula con *intentio certa*, e al vantaggio processuale che la sua duttilità presentava rispetto all'arcaico *lege agere*»[7];

f) per ragioni di cronologia relative a quanto sappiamo dell'introduzione della *condictio* formulare, si dovrebbe pensare ad un antenato di Publio Mucio Scevola e di Quinto Mucio Scevola, ad es. il Quinto Mucio della pseudo-legazione a Cartagine oppure suo figlio Publio, pretore urbano nel 179 a.C.

Già da queste prime conclusioni dell'amico Felice Costabile emerge la ricchezza di dati che la nuova testimonianza porta alla discussione e i risultati, a mio modo di vedere, per lo più convincenti ai quali è giunto.

3. *La raffigurazione di un dittico aperto recante nella pagina 2 la scritta* formula Mucci Scaeulae.

Primo dato sul quale vorrei richiamare l'attenzione è l'uso di *formula* al singolare, con la specificazione *Mucci Scaevlae*, evocante la paternità della stessa ad un Mucio Scevola. La costruzione al singolare è significativa e non scontata. Cicerone, quando ricorda l'introduzione dell'*actio de dolo* da parte di Aquilio Gallo afferma che *C. Aquilius, collega et familiaris meus, protulerat de dolo malo formulas*, esprimendo con il plurale *formulae* i diversi strumenti formulari calati in *concepta verba* relativi al *dolus malus*, come l'*actio de dolo*, l'*exceptio doli* e la *restitutio in integrum propter dolum*[8]. In altro luogo, sempre Cicerone, in una lettera del 50 a.C. di risposta ad Attico (Cic. *ad Att*. VI.1.15), afferma di aver trovato una *exceptio* adeguata *ex Q. Muci P. f. edicto Asiatico* (la famosa *exceptio extra quam si* concepita alla *bona fides*).

---

[6] F. COSTABILE, *L'archetipo di formula processuale* cit. a n. 5, pp. 51-52, attraverso quanto emerge in Colum. *de re rust.* 1.4.6 (*Multos enim deerrasse memoria prodidit, sicut praestantissimos viros L. Lucullum et Q. Scaevolam, quorum alter maioris, alter minus amplas, quam postulavit modus agri, villas exstruxit, cum utrumque sit contra rem familiarem*) e Plin. *N.H.* 18.7.32 (*modus hic probatur, ut neque fundus villam quaerat neque villa fundum, non, ut fecere iuxta diversis in eadem aetate exemplis L. Lucullus et Q. Scaevola, cum villa Scaevolae fructus non caperet, villam Luculli ager, quo in genere censoria castigatio erat minus arare quam verrere. nec hoc sine arte quadam est*) che stigmatizzano l'inadeguatezza per difetto della villa rustica di Q. Mucio Scevola rispetto all'inadeguatezza per eccesso di quella di Lucullo.

[7] F. COSTABILE, *L'archetipo di formula processuale* cit. a n. 5, p. 108.

[8] Sull'importanza del ruolo del giurista Aquilio Gallo in relazione alle *formulae de dolo* si vd. M. BRUTTI, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, I, Milano 1973, pp. 128-129 n. 1.

Qui non si afferma espressamente la paternità muciana del mezzo processuale (nel caso specifico probabilmente una *praescriptio pro reo*) e si ricorda che essa era inclusa nel suo editto per l'Asia, ma è difficile immaginare che il grande giurista non sia stato l'artefice elaborando egli stesso i *concepta verba* tramandati[9].

Cicerone dimostra come vi fosse, quindi, il costume di serbare il ricordo della paternità dell'introduzione dei mezzi processuali più significativi del nuovo *agere per concepta verba*.

Un modello in parte diverso è quello di qualificare il nome dell'azione in base al suo ideatore (per lo più, ma non soltanto quando era in carica come pretore nel suo editto), come nel caso ad esempio dell'*actio Rutiliana* per Rutilio Rufo e dell'*actio Publiciana* per Publicio (ma possiamo pensare all'*interdictum Salvianum*, all'*actio Serviana*, all'*actio Pauliana*, all'*actio Fabiana* e all'*actio Calvisiana*).

D'altronde il fenomeno è ben più ampio dei soli strumenti edittali, e si inserisce in una cultura giuridica nella quale la paternità delle fonti di produzione del diritto è rappresentazione significativa del protagonismo gentilizio e/o familiare nella costruzione del *ius civile*, cemento della tradizione politica del patriziato e modello ereditato poi dalla *nobilitas* tardo repubblicana, come per le *leges publicae*, i plebisciti e i *senatusconsulta*.

In materia di delitto di rapina Cicerone ricorda l'*actio vi bonorum raptorum* concessa dal pretore peregrino Lucullo in relazione a una *formula* costruita con *verba* diversi da quelli poi tramandati da Ulp. *ad ed.* D. 47,8,2 pr.[10].

A differenza di quanto è attestato per *actiones, interdicta, edicta* e *cautiones*, per le *formulae* in concreto proposte, la conservazione del ricordo della paternità è comunque meno frequente. Un uso significativo si riscontra, in Cicerone rispetto alla *formula Octaviana* quale fondante un'azione edittale (in base almeno all'editto di Metello, sia come pretore a Roma che come propretore in provincia)[11].

---

[9] Sull'*exceptio extra quam si*, probabilmente una *praescriptio pro reo*, in rapporto agli editti urbani, mi permetto di rinviare a R. CARDILLI, Bona fides *tra storia e sistema*, Torino 2014[3], p. 32 ss. Accentua ora, giustamente, la paternità muciana della *exceptio* J.L. FERRARY, in J.L. FERRARY – A. SCHIAVONE – E. STOLFI, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma 2018, p. 16.

[10] In Cic. *pro Tullio* 3,7 si ricorda l'*intentio* "QUANTAE PECUNIAE PARET DOLO MALO FAMILIAE P. FABI VI HOMINIBUS ARMATIS COACTISVE DAMNUM DATUM ESSE M. TULLIO"; Cic., *Pro Tullio* 8,12: *... M. Lucullus ... primus hoc iudcium composuit*. Si vd. anche Asc., *In toga cand.* ll. 20-26 (Stangl, 65): *Nam in multos in Achaia spoliaverat nactus de exercitu Sullano equitum turmas. Deinde Graeci qui spoliati erant eduxerunt Antonium in ius ad M. Lucullum praetorem qui ius inter peregrinos dicebat. Egit pro Graecis <C. Caesar> etiam tum adulescentulus, de quo paulo ante mentionem fecimus; et cum Lucullus id quod Graeci postulabant decrevisset, appellavit tribunos Antonius iuravitque se ideo eiurare quod aequo iure uti non posset.* Vd. al riguardo F. SERRAO, *La* iurisdictio *del pretore peregrino*, Milano 1954, pp. 74 ss.; L. VACCA, *L'editto di Lucullo*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana (ACOP 1990*), a cura di F. MILAZZO, Napoli 1992, pp. 221-252.

[11] Cic., *In Verrem* 2.3.65.152: *Tenetur igitur iam, iudices, et manifesto tenetur avaritia, cupiditas hominis, scelus, improbitas, audacia. Quid? si haec quae dico ipsius amici defensoresque iudicarunt, quid amplius vultis? Adventu L. Metelli praetoris, cum omnis eius comites iste sibi suo illo panchresto medicamento amicos reddidisset, aditum est ad Metellum; eductus est Apronius. Eduxit vir primarius, C. Gallus senator; postulavit ab L. Metello ut ex edicto suo iudicium daret in Apronium, QUOD PER VIM AUT METUM ABSTULISSET, quam formulam Octavianam et Romae Metellus habuerat et habebat in provincia. Non impetrat, cum hoc diceret Metellus, praeiudicium se de capite C. Verris per hoc iudicium nolle fieri. Tota Metelli cohors hominum non ingratorum aderat Apronio; C. Gallus, homo vestri ordinis, a suo familiarissimo L. Metello iudicium ex edicto non potest impetrare*. Cic., *Ad Quintum fratrem* 1.1.21: *... His rebus nuper C. Octavius iucundissimus fuit, apud quem pr<ox>imus lictor quievit, tacuit accensus, quotiens quisque voluit dixit et quam voluit diu; quibus ille rebus fortasse nimis lenis videretur, nisi*

D'altronde, può ipotizzarsi che più ci si situi in contesti storici vicini alla *lex Aebutia*, più l'accento della riforma processuale fosse colto proprio nella rappresentazione fisica della *formula*, piuttosto che nelle sue diverse declinazioni concrete in termini di *arbitria* o di *iudicia*, il che mi sembra confermato sia da Cic. *pro Rosc. com.* 15, sia dall'accentuazione gaiana che il nuovo *agere* fosse, a differenza del più antico, *per concepta verba, id est per formulas* (Gai.IV.30). Al contrario, più il processo formulare, nei 100 anni circa che dividono la legge Ebuzia dalle leggi Giulie, assunse il ruolo di fondamentale processo civile anche nell'esercizio della *iurisdictio inter cives*, più l'innovazione della *formula* rispetto alle *legis actiones* doveva scolorirsi, a favore di altri profili tecnici del processo formulare che assumevano via via più rilevanza, come risulta dal contenuto della riforma augustea in materia di *iudicia privata*[12].

D'altronde, le fonti conservano anche in altri casi la memoria dell'attribuzione a Quinto Mucio Scevola di strumenti sia nell'àmbito del processo che del diritto sostanziale, quale la *cautio Muciana* o la *praesumptio Muciana*, a confermare quel ruolo fondamentale del giurista anche per le generazioni successive[13].

Anche i giuristi dell'età imperiale serbano memoria – seguendo i fili della tradizione del genere del commentario edittale – della paternità dell'introduzione dei mezzi edittali, ricordando a distanza di secoli chi concesse per primo l'azione formulare, non necessariamente coincidente con chi per primo la introdusse nell'editto.

Significativo al riguardo il commento edittale di Ulpiano in materia di comodato (D. 13.6.1.1), nel quale si ricorda *Paconius* che per primo introdusse la *formula in factum commodati* in termini di *utendum dare*, mentre nell'editto, nella sua redazione stabile, si preferì qualificare il negozio in termini di *commodatum*, soluzione che si deve proprio all'*interpretatio* dei giuristi[14].

Torniamo al dittico raffigurato sulla parete della c.d. Villa del Giurista. Nella pagina 2 del dittico si parla di *formula* al singolare ed essa viene specificatamente attribuita alla paternità di un Mucio Scevola.

---

haec lenitas illam severitatem tueretur. Cogebantur Sullani homines quae per vim et metum abstulerant reddere ... Sui problemi connessi alla *formula Octaviana* vd. E. CALORE, Actio quod metus causa. *Tutela della vittima e azione* in rem scripta, Milano 2011, pp. 78 ss.

[12] Per un quadro d'insieme dei contenuti della riforma augustea, oltre all'abrogazione delle *legis actiones*, in materia di durata del processo, di *mors litis*, di deroga di competenza, di disciplina delle udienze, degli organi giudicanti e di loro nomina, si vd. F. BERTOLDI, *La* lex Iulia iudiciorum privatorum, Torino 2003. Sulla diversa orientazione nei contenuti e nelle finalità della *lex Iulia* rispetto alla *lex Aebutia* si vd. ora M. TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo del processo privato* cit. a n. 2, pp. 226 ss.

[13] Vd. ora J.L. FERRARY – A. SCHIAVONE – E. STOLFI, *Quintus Mucius Scaevola. Opera* cit. a n. 9.

[14] D. 13.6.1 pr.-1 Ulpianus *28 ad ed.*: pr. *Ait praetor: "quod quis commodasse dicetur, de eo iudicium dabo"*. 1. *Huius edicti interpretatio non est difficilis. unum solummodo notandum, quod qui edictum concepit commodati fecit mentionem, cum Paconius utendi fecit mentionem. inter commodatum autem et utendum datum Labeo quidem ait tantum interesse, quantum inter genus et speciem: commodari enim rem mobilem, non etiam soli, utendam dari etiam soli. sed ut apparet, proprie commodata res dicitur et quae soli est, idque et Cassius existimat. Vivianus amplius etiam habitationem commodari posse ait.* Si vd. al riguardo P. ZANNINI, *Spunti critici per una storia del* commodatum, Torino 1983, pp. 82 ss., che ipotizza una tutela decretale proposta da Paconio; per la previsione, invece, di un editto da parte di Paconio, nel quale si faceva riferimento all'*utendum dare*, A. MILAZZO, *Il contratto di comodato. Modelli romani e disciplina moderna*, Torino 2018, pp. 99 ss.

Si potrebbe, quindi, pensare che, coerentemente all'uso di conservare la memoria dell'autore dell'innovazione giuridica introdotta, con *formula Mucii Scaevolae* si volesse porre l'accento, per evocare all'osservatore della parete dipinta l'idea di un universo familiare ed amicale ruotante oltre che sulla destinazione agricola della villa, sulla cultura giuridica propria della tradizione della *familia* a cui la villa apparteneva, sull'introduzione di una ben specifica e determinata *formula* processuale attribuibile ad un Mucio Scevola. Tale attribuzione doveva essere un dato condiviso, che seppur fatta al tempo della raffigurazione pittorica (metà del I sec. a.C.) non può che evocare uno dei due grandi giuristi esponenti della famiglia, Publio (menzionato da Pomponio tra i *fundatores ius civile* D. 1, 2, 39) o Quinto (il quale sempre secondo Pomponio *ius civile primus constituit generatim*; D. 1, 2, 41).

È chiaro, d'altro canto, almeno a mio avviso, che non si possa dare un significato di quanto leggiamo nella rappresentazione pittorica identico al caso nel quale avessimo veramente trovato una intera *formula* di azione con la titolazione di *formula Mucii Scaevolae*. Nel contesto di ritrovamento si tratta di raffigurare l'idea dell'*instrumentum scriptorium*, tenendo conto della tradizione della famiglia che possedeva la *villa*, evidenziandone per così dire il luogo, sia in relazione alla produzione agricola, sia all'importanza nella tradizione della famiglia stessa del *ius* e della *scientia iuris*. Si tratta, quindi, come ha efficacemente affermato Felice Costabile, di una raffigurazione con valore paradigmatico: «questi sette vocaboli comunicavano un intero universo a chi sapesse intenderli, esattamente come accade con i tanti graffiti conservati nelle città sepolte dal Vesuvio, dove l'*incipit* di un'opera famosa o di versi particolarmente celebri, come quelli dell'Eneide o del *De rerum natura*, induceva il lettore occasionale a identificare in Virgilio o in Lucrezio il poeta e a proseguire a memoria la recita»[15].

All'interno di questo contesto, si percepisce anche il senso del richiamo di una galassia di rapporti familiari e amicali (come il probabile richiamo a Rutilio Rufo), nel quale sembrano inclusi anche gli *auditores Mucii* (se vero, il richiamo ad Aquilio Gallo ipotizzato)[16]. È, quindi, probabile che il posizionamento del dittico aperto sulla *mensa* dovesse immediatamente inserirsi in un contesto di riconoscibilità e comprensione, evocando nell'osservatore la profonda tradizione giuridica con tono celebrativo dei *Mucii Scevolae*.

4. *Iudex esto, si paret.*

Il dittico rappresentato come aperto nelle sue prime tavole cerate nella parete con pittura di natura morta è espressione dell'*incipit* di una formula d'azione processuale.

Si tratta di una *formula* con giudice unico (*iudex unus*) al *si paret*. Andando per approssimazione, in base alle nostre conoscenze, vanno quindi esclusi altri mezzi formulari (*praeiudicia*, *interdicta* e *cautiones*), ed è necessario concentrarsi solo sulle *formulae* di azione.

[15] F. COSTABILE, *L'archetipo di formula processuale* cit. a n.5, p. 10.

[16] F. COSTABILE, *L'archetipo di formula processuale* cit. a n.5, p. 53-57.

Innanzitutto vanno escluse tutte le *formulae* con *demonstratio*. Si tratta in primis, ma non solo, dei *iudicia bonae fidei* e dell'*actio incerti ex stipulatu*. Va esclusa anche la categoria delle *actiones utiles* con *formula ficticia*, perché, sebbene siano al *si paret*, esse sono formalmente costruite al *si pareret* in connessione alla *fictio* dell'ipotetica dell'irrealtà. L'unica eccezione a questo riguardo è la formula dell'*actio furti nec manifesti* contro i peregrini (sintomo questo per altro della sua alta antichità)[17]. Vanno altresì escluse la maggior parte delle azioni con trasposizione di soggetti, salvo la *condictio certae pecuniae institoria*, che è al *si paret*.

Chiaramente, in base al *iudex esto*, vanno escluse altresì tutte le *formulae* delle azioni nelle quali si prevedevano come giudicanti i *recuperatores*, come ad esempio l'*actio vi bonorum raptorum*.

Vediamo le ricorrenze, invece, corrispondenti. Seguendo l'ordine nella ricostruzione delle relative formule di Dario Mantovani, si possono ricordare quali formule al *iudex esto, si paret*:

- per le *actiones civiles in rem*, la *rei vindicatio* con formula petitoria, la *hereditatis petitio*, la *petitio usus fructus*, l'*actio negatoria*, l'*actio prohibitoria*, la *vindicatio servitutis* nelle sue diverse declinazioni, l'*actio confessoria* e la *negatoria*[18];

- per le *actiones praetoriae in rem*, l'*actio de fundo vectigali*, l'*actio de praedio stipendiario vel tributario*, la *petitio fedecommissoria hereditatis*, l'*actio pigneraticia in rem*[19];

- per le *actiones civiles in personam*, la *condictio certae pecuniae*, l'*actio certae pecuniae ex testamento*, l'*actio de eo quod certo loco*, la *condictio triticaria*, l'*actio operarum*, l'*actio aquae pluviae arcendae*, l'*actio ad exhibendum*, l'*actio rei uxoriae*, l'*actio furti nec manifesti*, l'*actio ex lege Aquilia adversus infitiantem*[20];

- per le *actiones praetoriae in personam*, l'*actio depositi in factum*, l'*actio commodati in factum*, l'*actio fiduciae cum creditore*, l'*actio pigneraticia in personam*, l'*actio de pecunia constituta*, l'*actio de recepto nautarum*, l'*actio* a favore dell'*argentarius*, l'*actio ex iureiurando certae pecuniae*, l'*actio quod metus causa*, l'*actio doli*, l'*actio de rationibus edendis* e l'*actio adversus nautas*[21].

Sono poi da aggiungere anche alcune formule presenti nell'editto edilizio, come l'*actio redhibitoria* e l'*actio aestimatoria quanti minoris*.

Da questo lungo elenco vanno, altresì, espunte tutte quelle azioni che per ragioni cronologiche non sarebbero compatibili con la datazione della pittura della villa o quanto meno della raffigurazione di una *formula Mucii Scevolae* che è difficile non attribuire o a Publio Mucio Scevola o a Quinto Mucio Scevola. Penso all'*actio de dolo*, all'*actio quod metus causa*, all'*actio de fundo vectigali*, all'*actio de praedio stipendiario vel tributario*, all'*actio Serviana* e alla *petitio fedecommissoria hereditatis*[22].

---

[17] Sul problema si vd. quanto ho cercato di chiarire in 'Damnatio*' e 'oportere' nell'obbligazione*, Napoli 2016, pp. 164-267.

[18] D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano*, Padova, 1999[2], nn. 2, 4, 5, 6, 7, 8, (pp. 37-44).

[19] D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano* cit. a n.18, nn. 10, 11, 12, 13, (pp. 44-45).

[20] D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano* cit. a n. 18, nn.19, 20, 21, 22, 23, 46, 47, 48, 52, 55.b, (pp. 48-49; 59-64).

[21] D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano* cit. a n.18, nn. 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 81 (pp. 66-70; 72-73).

[22] Escluse tutte le *formulae* con *demonstratio* e quelle *ficticiae*, e lasciando per ora da parte le *actiones civiles* con *formula in ius concepta*

È stato suggestivamente proposto da Felice Costabile di interpretare il richiamo come evocante la *condictio* formulare, la cui importante introduzione si dovrebbe appunto ad un Mucio Scevola.

Mi sembra, tuttavia, che non sia agevole ricondurre il senso del *formula Mucii Scevolae* alla sola 'invenzione' della *formula* con *intentio certa* della *condictio* civilistica. Questo non vuol dire che ciò non sia in astratto possibile, ma la cosa è deducibile dalla raffigurazione in esame soltanto se accordiamo un significato particolare all'introduzione della *condictio* formulare in rapporto al nuovo processo *per formulas*, cioè un valore paradigmatico per l'intero nuovo processo.

È difficile pensare che nei rapporti tra romani e stranieri in età preebuzia, per rapporti relativi a prestiti di denaro non esistessero forme di tutela e che queste (data l'impossibilità di agire con *legis actio*) non avessero assunto la veste di una *formula*, idonea a dare vita ad un *iudicium imperio continens* nella *iurisdictio peregrina*[23]. A riprova di questo ritengo si debba tener conto del ricorso alla *fidepromissio* già dal IV sec. a.C., alla *stipulatio* come negozio di *ius gentium* e al ricorso ai mutui informali tra romani e peregrini[24].

Proprio queste antiche formule (già utilizzate dai romani nei rapporti con gli stranieri prima della legge Ebuzia) possono aver rappresentato un modello linguistico, insieme anche ai *verba solemnia* riutilizzabili per la bisogna della *legis actio per condictionem*. Resta però il dato che noi conosciamo solo la *formula* dell'*actio certae creditae pecuniae*, la quale rappresenta – anche nella sua modulazione logica e linguistica – lo strumento del nuovo *agere per concepta verba* tra romani, con il suo affiancamento dopo la *lex Aebutia* al *lege agere per condictionem*.

Ciò non impone, peraltro, di riconoscere necessariamente alla legge Ebuzia la portata circoscritta ipotizzata dal Kaser[25], quale legge che renderebbe possibile al cittadino la sola alternativa relativa al *certum dare oportere* di agire indifferentemente attraverso la *legis actio per condictionem* o la *condictio* formulare, rendendo quindi an-

---

al *si paret*, restano quelle con *formula in factum*. Per quelle *in rem*, l'*actio de praedio stipendiario vel tributario* è da escludere tenendo in conto la sua previsione negli editti provinciali e non in quelli urbani. Anche l'*actio de fundo vectigali* è da escludere, almeno nella sua versione stabilizzata nell'editto. Da escludere anche l'*actio pigneraticia in rem* attribuita nelle *Institutiones* imperiali a Servio Sulpicio Rufo (vd. al riguardo, con citazione della bibliografia precedente, F. DE LULLIS, *Studi sul* pignus conventum*. Le origini. L'*interdictum Salvianum, Torino 2017, pp. 139 ss., e p. 141 n.88). Per le *actiones praetoriae in personam* al *si paret*, andrebbe esclusa l'*actio commodati in factum*, la cui paternità è attribuita nelle fonti espressamente a *Paconius*; così come l'*actio de pecunia constituta* che risalirebbe all'età di Labeone (o di poco precedente); su cui vd. M. VARVARO, *Sulla storia dell'Editto* de pecunia constituta, «AUPA» LII (2007/2008), pp. 327 ss., in particolare p. 333 n.15 (valorizzando i richiami labeoniani nel commento edittale di Ulpiano) e J. PLATSCHEK, *Das Edikt* de pecunia constituta, München 2013, pp. 236-242 (dove si riesaminano le fonti ciceroniane).

[23] Si può forse solo dubitare (cosa che però io personalmente non escluderei) la ricorrenza del verbo *oportere* in queste prime formule di pretesa di *certum* al di fuori delle *legis actiones* dichiarative, nei rapporti di prestito tra stranieri e tra stranieri e romani.

[24] Vd. V. ARANGIO RUIZ, *Le formule con* demonstratio *e la loro origine*, «Studi economico-giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari», IV (1912) 2, pp. 75-144, cito dalla ripubblicazione in V. ARANGIO RUIZ, *Rariora*, Camerino 1970, pp. 23-121, in particolare 88-89; M. KASER – K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht* cit. a n. 4, p. 155; M. TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo del processo privato* cit. a n. 2, p. 205 n. 548.

[25] M. KASER, *Die 'lex Aebutia'* cit. a n. 4, pp. 25-59; M. KASER – K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht* cit. a n. 4, p. 159.

che la formula con *intentio certa* al *dare oportere* un *iudicium legitimum* tra *cives*, come erano *iudicia legitima* in età pre-Ebuzia soltanto le *legis actiones*. Come ha, infatti, dimostrato Mario Talamanca in una profonda rilettura del problema, in età pre-ebuzia tutte le azioni formulari nate nel corso del III-II sec. a.C. erano fondate sull'*imperium* (e quindi anche sulla *iurisdictio*) del pretore ed erano come tali, anche per i *cives*, le uniche forme di tutela di pretese non azionabili coi *certa verba* (salvo non formalizzare l'intero assetto di interessi in una *stipulatio poenae*). Le *formulae* venivano utilizzate, oramai da più di un secolo al momento della legge Ebuzia, anche dai cittadini per pretese non azionabili con le *legis actiones*. L'intervento della legge, però, era particolarmente necessaria per quelle azioni formulari che andavano a sovrapporsi ad una tutela già esistente sul piano delle *legis actiones* tra *cives*. Il ricorso ad una *lex publica* avrebbe in sostanza permesso di esercitare la *iurisdictio inter cives*, su richiesta delle parti, attraverso le *formulae* o con il più antico processo. Con quali effetti e regole di interferenza rispetto ad esempio al problema della stabilità della decisione, venne probabilmente chiarito dalla *interpretatio prudentium* successiva[26].

Problemi ci sono anche se si abbandona l'ipotesi del valore paradigmatico della formula *iudex esto, si paret* proposta da Costabile. Se la raffigurazione evocasse una formula specifica di azione con giudice unico al *si paret*, resterebbe da chiarire quale tipo di formula, introdotta nella seconda metà del II sec. a.C. da Publio o da Quinto Mucio Scevola, prima o dopo la legge Ebuzia, potesse aver avuto nella comunità cittadina un ruolo così significativo da acquisire nei posteri un valore simbolico.

Bisogna altresì tenere in conto come nelle fonti l'attribuzione della paternità di una formula di un'azione sia di regola caratterizzata – e questo a prescindere dal dato che il suo artefice sia il pretore eletto o solo il giurista che la propose – dal suo accoglimento nell'Editto pretorio con *formula in factum* (*formula Ottaviana, formulae de dolo, actio Serviana*). Potrebbe in questo caso pensarsi ad una tipica *formula in factum concepta* proposta o durante la pretura di Publio Mucio Scevola nel 136 a.C. o di Quinto Mucio Scevola nel 98 a.C. oppure da questi giuristi proposta ad un anonimo pretore negli ultimi decenni del II sec. a.C.

Come si vede, le strade indicate sono tutte di difficile accertamento. Non resta che tornare, quindi, all'ipotesi di Felice Costabile e accordare all'*incipit* della formula raffigurata nella c.d. Villa del Giurista un valore simbolico e paradigmatico.

Ma quale valore paradigmatico può riconoscersi ad una formula al *si paret* nella storia delle formule? Come chiarito si tratta di una *formula* al *si paret*, la quale rappresenta un modello diverso dalle *formulae* con *demonstratio*. Quanto rappresentato è, infatti, l'*incipit* di molte formule di azioni, come visto, ma non di tutte. Sono, come detto, escluse tutte quelle *formulae* con *demonstratio* al *quod*. Si tratta, come intuito dall'Arangio-Ruiz in una suggestiva ipotesi sull'origine di questo tipo di formule, di un modello di formula che, nella versione poi tramandata in età imperiale da Gaio nella gabbia rappresentativa delle *partes formularum*, presenta alcune «imprecisioni e incongruenze», la più importante delle quali è il rapporto illogico e incongruente grammaticalmente

[26] M. TALAMANCA., *Il riordinamento augusteo del processo privato* cit. a n.2, pp. 199-206.

tra la *demonstratio*, costruita all'indicativo ed introdotta dal *quod*, esprimente una affermazione di natura assertiva, con annessa conseguente *condemnatio,* e la previsione della clausola assolutoria introdotta dal *si non paret*. L'illustre studioso ipotizzava, con argomenti seri e importanti, che la versione gaiana delle formule con *demonstratio* nasconda, in realtà, una complessa vicenda storica nella quale sarebbe ancora possibile cogliere degli originari formulari che poi sono stati integrati in formule più recenti con l'inserzione della clausola assolutoria[27].

L'ipotizzato modello più antico della formula con *demonstratio* e *condemnatio,* ma senza *absolutio*, da collocare nella storia delle formule in età pre-ebuzia, sarebbe da ascrivere alle *formulae* elaborate nella *iurisdictio* del pretore nei rapporti con gli stranieri, sia per quelle situazioni relative a rapporti tra *cives* che, però, non erano tutelabili nel sistema delle *legis actiones*[28].

Più di recente Roberto Fiori, riesaminando l'ipotesi interpretativa di Arangio-Ruiz, ha proposto l'esistenza di due modelli formulari, poi confluiti nel modello unitario del processo formulare tramandato da Gaio. Da un lato, la natura assertoria della struttura logico-grammaticale delle *formulae* con *demonstratio*, collegata ad una formula che in origine non prevedeva la clausola assolutoria al *si non paret*. Una formula così congegnata era integrata con la possibile previsione di una *praescriptio pro reo*, che avrebbe avuto la funzione di sottoporre l'intero *iudicium* alla verifica della esistenza o meno della condizione posta in *praescriptio,* realizzando in sostanza una *denegatio actionis* del giudice[29].

A prescindere in questa sede dalla verosimiglianza di queste suggestive ipotesi sull'origine delle formule con *demonstratio,* esse presuppongono un dato di sicuro rilievo in questa sede. A differenza delle formule con *demonstratio,* infatti, le *formulae* al *si paret* presentano una loro piana congruenza e stringente logica. Il pretore, attraverso di esse, rimetteva all'organo giudicante la valutazione dell'esistenza della pretesa dell'attore, traendone quindi le dovute conseguenze sul piano dell'esito della controversia (*si paret… condemnato*/*si non paret… absolvito*). Il pretore e le parti non assumevano *in iure* nessuna determinazione assertiva sul fatto posto a fondamento della pretesa attorea[30] e tale valutazione è demandata al giudicante, che poi, in base al suo libero convincimento, deciderà per la condanna o l'assoluzione del convenuto.

---

[27] Cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Le formule con* demonstratio *e la loro origine* cit. a n. 24, pp. 23-121; le parole citate tra virgolette sono tratte dalle pp. 27-28.

[28] V. ARANGIO RUIZ, *Le formule con* 'demonstratio' cit. a n. 24, pp. 73 ss.

[29] R. FIORI, Ea res agatur. *I due modelli del processo formulare repubblicano*, Milano 2003, pp. 43 ss., 195 ss. Per la sostanziale funzione della *praescriptio pro reo* quale *denegatio actionis* spostata nella fase giudiziale vd. M. TALAMANCA- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Elementi di diritto romano*, Milano 2013, p. 160. È stato sottolineato da C. BUZZACCHI, Demonstratio *e protoformule*, in *Studi in onore di G. Nicosia*, II, Milano 2007, pp. 141-167, che l'inserzione del *si non paret absolvito* finale nelle formule con *demonstratio* è il segnale della loro «omologazione alle formule caratterizzate dall'alternativa *si paret – si non paret*».

[30] Il che è cosa ben diversa, come ha giustamente sottolineato C. BUZZACCHI, Demonstratio *e protoformule* cit. a n. 29, p. 159, da una «confessione in senso proprio, ossia il riconoscimento della pretesa avversaria in quanto tale», in quanto è da considerarsi soltanto quale «ammissione del fatto posto a fondamento della *causa petendi*».

Si tratta, quindi, di una tecnica formulare più raffinata, una soluzione formulare che non sembra tanto la conseguenza dell'adattamento di parole ad una realtà che dal basso spinge verso una formalizzazione delle pretese dei consociati. In sostanza, mentre le formule con *demonstratio* rappresentano la standardizzazione verbale nel tempo, con aggiustamenti e perfezionamenti, della tecnica formulare nella prassi giudiziaria, enucleando i *concepta verba* dal tipo di controversie portate alla attenzione della *iurisdictio* pretoria, le formule al *si paret* sembrerebbero per così dire frutto di una riflessione più precisa e ponderata del rapporto esistente tra fasi *in iure* e *apud iudicem* e le rispettive funzioni degli organi giudiziari coinvolti (il pretore eletto e il suo *ius dicere* da un lato e il giudice col suo *iudicare* dall'altro).

Il valore della raffigurazione in esame, nella quale si disegna sull'*instrumentum scriptorium* una formula al *iudex esto, si paret*, potrebbe alludere alla natura paradigmatica di una scelta di tecnica formulare, di cui si ricorda con tono celebrativo la paternità ai *Mucii Scevolae*. Una scelta che avrebbe orientato il processo formulare, tra II e I sec. a.C., con una forza che imporrà anche alle strutture formulari più antiche di adeguarsi alla logica stringente di cui le *formulae* al *si paret / si non paret* sono espressione, tanto da condizionare la sovrapposizione forzata del *si non paret* alle formule con *demonstratio* e non il contrario, confermando la più recente elaborazione del primo modello.

L'intento del committente della raffigurazione pittorica della parete della Villa del Giurista, nel I sec. a.C., potrebbe essere stato quello non solo di rivendicare una specificità culturale ben precisa della famiglia, quella del legame dei *Mucii* con una tradizione alta della cultura romana, cioè il sapere giuridico, ma anche quella di trasmetterci il ricordo del contributo avuto dai *Mucii Scevolae* nell'adeguamento delle *formulae* al sostrato rigido della tradizione civilistica fondata sulle XII Tavole e sulle *legis actiones*, e ad una proposta di tecnica formulare innovativa rispetto alla prassi pretoria delle formule più antiche, proprio nei decenni in cui la materia giudiziaria ed anche il processo civile a Roma era oggetto di tensioni di natura politica, come dimostra senza ombra di dubbio la legge Ebuzia.

La *formula Mucii Scaevolae* sembra avere, quindi, nel contesto pittorico di sua realizzazione, un significato più generale ed uno più specifico. Da un lato, nella raffigurazione la parola *formula* potrebbe avere la stessa funzione paradigmatica che in altri contesti assumono espressioni del tipo dei *Scevolae capita* o le *Masuri rubricae*, cioè un valore metonimico rappresentativo della scienza giuridica e del diritto *tout court*, valore che il committente della pittura, probabilmente un discendente dei grandi giuristi Publio Mucio Scevola e Quinto Mucio Scevola, ha voluto rappresentare come elemento identitario della famiglia dei Muci in termini di *formula*. Ciò confermerebbe, quindi, che si possa effettivamente parlare della Villa in termini di Villa del Giurista. In questo caso, rispetto agli *Scevolae capita* e alle *Masuri rubricae*, la particolarità sarebbe data dal fatto che in questi ultimi il valore simbolico del giuridico è riconosciuto all'opera del giurista (con il richiamo significativo alla sua strutturazione interna), mentre nella raffigurazione pittorica ritrovata nella Villa del Giurista il giuridico verrebbe materializzato in una *formula* di azione.

Ed è qui, probabilmente, la vera straordinarietà della testimonianza, perché essa dimostra la consapevolezza nelle *élites* cittadine dell'importanza del nuovo processo, quale momento di definitiva stabilizzazione di un processo civile aperto a tutti, fondato sui principi del contraddittorio, della oralità e di una durata breve, connesso all'esercizio di una *iurisdictio* romana universale.

Il significato più specifico andrebbe, infine, riconosciuto alla scelta di indicare proprio le formule al *iudex esto, si paret* come una creazione concettuale di paternità della famiglia dei *Mucii Scevolae*, che in base alle nostre conoscenze non potremmo che personificare in Publio o Quinto Mucio Scevola. Qui si potrebbe cogliere un colore celebrativo famigliare, che fa dei *Mucii Scevolae* una famiglia che – almeno negli ultimi secoli della Repubblica – è stata protagonista oltre che dei grandi svolgimenti politici e giuridici in atto, anche della fondamentale elaborazione del processo formulare.

5. *Il giurista e la formula.*

Non v'è dubbio che al di là del significato che si voglia riconoscere alla raffigurazione pittorica esaminata, essa è una straordinaria testimonianza del legame strettissimo tra le *formulae* e l'operato dei giuristi romani. A questo riguardo, già Moritz Wlassak aveva ipotizzato un ruolo fondamentale giocato dalla giurisprudenza romana nella costruzione delle formule[31], strumento che caratterizzò il nuovo processo civile romano e attraverso il quale la *iurisdictio peregrina* esercitata dal pretore romano[32], quando almeno una delle parti era straniera, assunse una caratterizzazione universale aperta a tutti gli uomini a prescindere dalla cittadinanza romana.

Le conclusioni della dottrina, che dall'ipotesi del Wlassak ha sviluppato una maggiore consapevolezza del ruolo dei giuristi romani nella enucleazione dei *concepta verba* delle formule, hanno permesso di comprendere la mediazione creativa della giurisprudenza romana nei complessi meccanismi che, pur a fronte di un quadro di dif-

[31] *Die klassische Prozessformel: mit Beiträgen zur Kenntnis des Juristenberufes in der klassischen Zeit*, Wien 1924, pp. 6 ss.; la tesi di Wlassak diede vita ad una discussione importante sul punto: H. LÉVY-BRUHL, *Prudent et préteur*, «RHDFE» V (1926), pp. 5 ss.; L. WENGER, *Praetor und Formel*, Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wiss. (Philos.-Philolog. Hist. Klasse), München 1926[3], pp. 101 ss., ed è considerato come dato acquisito da F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968, trad. it. di G. Nocera, pp. 98 ss.

[32] Per l'accentuazione dell'importanza della *iurisdictio* peregrina esercitata dall'unico pretore prima della creazione del *praetor peregrinus* nel 242 a.C. in relazione alla nascita del processo formulare, fondamentale E. BETTI, *Diritto romano*, I. *Parte generale*, Padova 1935, pp. 489 ss.; F. SERRAO, *La* iurisdictio *del pretore peregrino* cit. a n. 10, pp. 7 ss. La tesi del Serrao ha trovato ulteriore sostegno in G. PUGLIESE, *Processo civile romano*, II.1 *Processo formulare*, Milano 1963, pp. 19 ss., in particolare pp. 36 ss. (ma vd. già l'edizione del corso del 1949); M. TALAMANCA, *Processo civile (diritto romano)*, in *ED* XXXVI, Milano 1987, pp. 1 ss., in particolare, p. 26 e n. 179; ID., *Il riordinamento augusteo del processo privato*, cit. a n. 2, pp. 66 e n. 8; M. KASER. *Ius gentium*, Köln 1993, p. 129. M. KASER – K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht* cit. a n. 4, pp. 153-157, ipotizzano che questo possa aver influito sul ricorso alle formule *inter cives* per situazioni non tutelabili con le *legis actiones*, anche nell'esercizio della *iurisdictio* del *praetor urbanus* dopo il 242 a.C.

ficile ricostruzione storica, portò alla nascita di un nuovo processo civile, più duttile e più giusto, rispetto al modello delle *legis actiones*[33].

Da un lato emerge, nelle formule elaborate su situazioni già tutelate nell'àmbito delle *legis actiones*, la resistenza di elementi linguistici propri del latino del diritto arcaico (*meum esse ex iure Quiritium; hereditas; oportere* etc.), a conferma dell'esistenza di una mediazione colta tra tradizione civilistica plurisecolare delle XII Tavole e delle *legis actiones* e adattamento di essa nei *concepta verba* delle *formulae*[34], mediazione che, data la natura spiccatamente politica della carica pretoria, non può che essere stata guidata dalla *interpretatio prudentium* del III-II sec. a.C., in uno sforzo pervasivo che amplia i contenuti del *ius* su cui le formule si fondano.

D'altro lato, dove le *formulae* venivano a plasmare pretese nuove che non trovavano alcun modello preesistente di tutela nell'àmbito delle *legis actiones*, le fonti dimostrano come dalla complessità della prassi delle liti, nella quale era gioco forza cristallizzare in parole il 'fatto' portato all'attenzione del magistrato giusdicente, sia poi stato enucleato un patrimonio concettuale di alta tecnicità (si pensi alla *bona fides*, o al *bonum et aequum*) che difficilmente può essere lo specchio di tale complessità fattuale, essendo piuttosto espressione della mediazione colta giurisprudenziale.

Di tale lento e complesso lavorio di costruzione di una via alternativa ed adeguata alle esigenze imposte dal nuovo ruolo di Roma nella realtà mercantile del Mediterraneo noi possediamo soltanto il precipitato finale attraverso le *Institutiones* di Gaio, con la rappresentazione statica e astorica delle *partes formularum* e di una standardizzazione tipizzata delle azioni con *formulae*, *in ius* o *in factum*.

La nuova testimonianza della Villa del Giurista incrina questo quadro statico di rappresentazione del processo formulare, consegnandoci uno squarcio della storicità del processo formulare e del ruolo che i giuristi romani hanno avuto anche in tale àmbito, dimostrando altresì come di tale ruolo i posteri fossero per diverse generazioni pienamente consapevoli.

Riccardo Cardilli

Ordinario di Diritto Romano
nell'Università di Roma "Tor Vergata"
cardilli@uniroma2.it

[33] Per l'accentuazione della forza creativa dei giuristi nel modellare la nuova procedura formulare vd. anche F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, München 1988, pp. 595 ss.; 662 ss.

[34] Sull'importanza del sintagma *concepta verba* vd. con particolare efficacia espressiva quanto ha precisato D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano*, cit. a n. 18, p. 15: «Gaio, nelle Istituzioni, propone un'istruttiva relazione tra *formulae* e *concepta verba* (Gai 4.30). *Concipere* (da *con* + *capio*) significa mettere insieme. *Concepta verba* sono, dunque, un insieme di parole che non rappresentano solo una casuale combinazione, una fra le tante che si realizzano ogni volta che parliamo o scriviamo. È, invece, il risultato di una scelta e di una disposizione che conferiscono al testo, a quell'insieme di parole una propria identità, che dipende da ciascuna sua parte. Se questo testo accuratamente composto, proprio per la sua qualità, viene conservato e reimpiegato, diventa cioè un modello, lo si può considerare una formula. Formula, dunque, è un'espressione costante: in insieme di parole usato regolarmente in situazioni analoghe per esprimere una data idea».

ABSTRACT

The discovery of the «Villa del Giurista» shed new light on the Roman civil procedure called *agere per formulas*. The *Institutiones* of Gaius gives a static and an ahistorical picture through of the representation of the *partes formularum* and the typical standardization of actions with *formulae, in ius* or *in factum*, representing only the final precipitate of this new civil procedure. The new ancient source cracks this static picture of the new Roman civil procedure, giving us a glimpse of the history of his origin and of the role that Roman jurists have played in this context, also demonstrating how posterity was of this role for several generations fully aware.

KEYWORDS

Roman Law; Roman Civil Procedure; Roman Jurists; Quintus Mucius Scaevola; Formula.

Fig. 3. *Plenum* di studiosi provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Israele, Italia, Spagna, Svizzera nella Sala Conferenze del Deutsches Archäologisches Institut Rom durante la relazione Cardilli del 19 settembre 2019.